CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva

Presentata il 22 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. » venne costituita a Cuneo l'11 maggio 1967 con l'adesione di 52 enti delle province di Torino, Imperia, Savona e Cuneo, con lo scopo di ottenere la concessione per la costruzione e la gestione dell'autostrada medesima.

A tal fine la società inoltrò, in data 21 settembre 1967, una prima domanda all'ANAS ed avviò studi e contatti anche in collaborazione con l'Autostrada dei fiori (A10) per il conseguimento dello scopo sociale.

Nel frattempo, con l'approvazione della legge 28 aprile 1971, n. 287, si bloccò di fatto l'iniziativa con la sospensione di qualsiasi concessione per la costruzione di nuove autostrade.

Nella convinzione della utilità dell'opera, la società continuò con tenacia a svolgere azione di promozione e sensibilizzazione a favore dell'iniziativa. Tale costanza determinò l'inserimento del collegamento A6/A10 (Autostrada Albenga-Garessio-Ceva) nel piano decennale definito dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nel settembre 1985.

In considerazione di ciò la società presentò nuovamente domanda di concessione all'ANAS in data 3 ottobre 1985, riservandosi di produrre tutta la documentazione necessaria per il favorevole accoglimento dell'istanza.

Dall'esame del terzo stralcio attuativo – programma triennale 1991-1993 – del predetto piano decennale della viabilità di grande comunicazione, approvato l'8 no-

vembre 1990, alla tabella 3.2.1: stato di attuazione per le autostrade in concessione – aggiornamento al marzo 1990 – il collegamento in oggetto risulta richiesto in concessione dalla società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. ».

Come si evidenzia dalla breve premessa, ragioni d'ordine finanziario e difficoltà legislative hanno finora vanificato gli sforzi ed impedito lo stanziamento da parte dello Stato dei fondi necessari per la realizzazione di un'opera indispensabile allo sviluppo del Piemonte sud-occidentale e del Ponente ligure. Le due aree limitrofe sono, sotto molti aspetti, tradizionalmente legate e tra loro complementari.

All'interno di tale area è evidente l'isolamento del Cebano-Monregalese ed in particolare della Val Tanaro che, nonostante l'impegno delle comunità locali, rischia di rimanere emarginata in una realtà economica fortemente condizionata dalla impossibilità di potersi rapidamente inserire nei principali circuiti di traffico.

La direttrice Ceva-Garessio-Albenga, attualmente servita da una viabilità statale assolutamente inadeguata, presenta enormi difficoltà di percorrenza sia nel periodo estivo, a causa del rilevante flusso turistico alla ricerca di una alternativa al tratto appenninico dell'autostrada Torino-Savona e all'Autostrada dei fiori, ormai utilizzate oltre il limite delle loro capacità di traffico, sia nel periodo invernale, a causa della tortuosità e pendenza dei tracciati tanto da risultare oltremodo pericolosi.

Ne consegue, quindi, che il prospettato nuovo collegamento autostradale tra Ceva ed Albenga, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, verrebbe a svolgere, oltre ad una funzione di collegamento tra la A6 (Autostrada Torino-Savona) e la A10 (Autostrada dei fiori), quella di alleggerire il traffico su detti itinerari e di ridurre i tempi di percorrenza.

È urgente pertanto provvedere alla elaborazione del progetto di massima corredato dal piano finanziario e dalla documentazione necessaria per l'ottenimento dei pareri di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'intero tronco autostradale Ceva-Garessio-Albenga.

Pur comprendendo le difficoltà da parte dello Stato nel reperire i fondi necessari per tale investimento, si ritiene non ulteriormente procrastinabile la realizzazione dell'opera, anche per tratte funzionali, una volta conclusi gli adempimenti approvativi.

Per favorire la realizzazione del progetto è auspicabile il coinvolgimento delle società autostradali sulle quali si innesta l'opera in argomento per l'importante contributo sia tecnico sia finanziario che queste potrebbero apportare, nonché per la possibilità di integrazione funzionale (eliminazione delle barriere per il pagamento dei pedaggi in corrispondenza delle interconnessioni) che porterebbe, oltre a minori costi di gestione, anche ad una più fluida utilizzazione particolarmente gradita all'utenza. Tale forma di partecipazione potrebbe avvenire mediante ingresso delle società predette – ed eventualmente dell'ANAS – nella compagine sociale della società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. ».

Tutto quanto sopra premesso, si formula la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, ed all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. » è autorizzata a realizzare l'autostrada Albenga-Garessio-Ceva, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti e secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, per consentire la programmazione dell'intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sentite le regioni ed il consiglio dell'Ente nazionale delle strade (ANAS), dispone l'elaborazione del piano di attuazione secondo quanto previsto dal piano decennale della viabilità di grande comunicazione.

2. Per avere accesso ai benefici di cui alla presente legge, la società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. » delibera un aumento di capitale sociale da sottoscriversi, entro sei mesi dalla data della delibera, da parte delle società concessionarie delle autostrade interconnesse con il tronco autostradale di cui all'articolo 1.

3. L'aumento del capitale sociale deve essere tale da consentire alle società concessionarie di cui al comma 2 di detenere almeno il 51 per cento del capitale della società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. ».

ART. 3.

1. La società concessionaria ha per scopo sociale:

a) la costruzione e l'esercizio dell'autostrada di cui all'articolo 1;

b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;

c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica o di progettazione in campo stradale per conto di terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.

2. In caso di scioglimento della società concessionaria, è devoluta, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento finanziario.

ART. 4.

1. Qualora, a seguito delle operazioni di cui all'articolo 2, il pacchetto azionario della società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. » risulti almeno per il 51 per cento in possesso di enti pubblici territoriali, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, società a prevalente capitale pubblico, l'ANAS è autorizzata a stipulare con la società « Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.r.l. » una apposita convenzione, che dovrà prevedere:

a) la redazione del progetto esecutivo della intera opera da realizzare, anche per lotti funzionali;

b) la redazione del piano finanziario generale e per lotti funzionali;

c) l'impegno della società concessionaria a realizzare, anche per singoli lotti funzionali, in deroga agli articoli 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, le opere previste nei limiti del piano finanziario all'uopo predisposto e con l'erogazione di contributi a carico dello Stato.

2. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.200 miliardi, è suddiviso per lotti funzionali di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Per la realizzazione del tronco autostradale Ceva-Garessio, di cui viene riconosciuta la priorità, è concesso un contributo dello Stato, nel triennio 1995-1997, di lire 180 miliardi, così ripartito: lire 30 miliardi nell'esercizio 1995; lire 50 miliardi nell'esercizio 1996; lire 100 miliardi nell'esercizio 1997.

ART. 5.

1. Sull'autostrada Albenga-Garessio-Ceva, con decorrenza dall'entrata in esercizio, anche per singoli lotti funzionali, sono applicate tariffe rapportate all'investimento e comunque non inferiori a quelle previste dal sistema tariffario in vigore sulla rete gestita dalla Società autostrade SpA.

TABELLA A

(Articolo 4, comma 2)

Lotto	Chilometri	*Spesa prevista* (in miliardi di lire)
Tronco Ceva-Garessio	21,4	400
Tronco Garessio-Erli	13,9	450
Tronco Erli-Leca	10,7	350
Totale ...	46	1.200